Contrasto al finanziamento di imprese produttrici di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo

A.C. 1813

Nota di analisi n. 56
3 novembre 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	1813
Titolo:	Contrasto al finanziamento di imprese produttrici di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo
Relatore per la Commissione di merito:	Ungaro
Gruppo:	IV
Relazione tecnica (RT):	non presente
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	VI Finanze

Finalità

La proposta di legge, già approvata dal Senato (S. 1), reca misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.
La proposta, di iniziativa parlamentare, non è corredata di relazione tecnica.
Il provvedimento riproduce, salvo talune modificazioni relative all'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, l'AC 4096 della XVII legislatura.
È oggetto della presente Nota il testo trasmesso dal Senato, non emendato dalla Commissione di merito.
Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili finanziari.

Analisi degli effetti finanziari

Articoli 1-7 della proposta
Divieto di finanziamento delle imprese produttrici di mine

Le norme introducono il divieto totale di finanziamento di società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine anti-persona, delle munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. È altresì fatto divieto di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. Alle medesime società è preclusa la partecipazione ad ogni bando o programma di finanziamento pubblico.
I predetti divieti valgono per tutti gli intermediari abilitati. È altresì fatto divieto alle fondazioni e ai fondi pensione di investire il proprio patrimonio nelle suddette attività.
Si prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, gli organismi

di vigilanza (la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni -IVASS, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione - Covip e gli eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati) emanino, di concerto tra loro, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati onde contrastare il predetto finanziamento. Al fine di verificare il rispetto dei divieti previsti, la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli stessi.
Sono infine previste sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie a carico degli intermediari abilitati che non osservino i divieti previsti dal provvedimento in esame. Le predette sanzioni trovano applicazione solo quando le condotte non siano già sanzionate penalmente.

Nel corso dell'esame in prima lettura (AS 1), il rappresentante del **Governo,** intervenendo sui profili finanziari presso la Commissione Bilancio del Senato (seduta del 16 ottobre 2018), ha fatto presente come non vi fossero osservazioni da formulare e la Commissione ha approvato un **parere non ostativo**.

Si evidenzia che un'analoga iniziativa legislativa era giunta sino all'approvazione definitiva nella scorsa legislatura (AC 4096 della XVII legislatura), ma era stata poi rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica in ragione di "evidenti profili di illegittimità costituzionale" per profili attinenti agli aspetti penali e sanzionatori.

Dal punto di vista finanziario nella scorsa legislatura, nel corso dell'esame dell'AC 4096 presso la Commissione Bilancio della Camera in sede consultiva, il rappresentante del **Governo** aveva confermato l'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario e la Commissione aveva espresso **parere favorevole** (seduta del 5 aprile 2017). Si rammenta altresì che anche presso la Commissione Bilancio del Senato, il rappresentante del Governo aveva segnalato l'assenza di profili problematici e la stessa Commissione aveva espresso parere non ostativo (AS 57, seduta del 14 aprile 2016).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che, nel quadro di un generale divieto di finanziamento delle società produttrici di mine, il provvedimento in esame affida compiti di controllo alla Banca d'Italia, all'IVASS, alla Covip e agli eventuali altri soggetti cui sia attribuita, in forza della normativa vigente, la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati e conferisce i relativi poteri di verifica e di ispezione alla Banca d'Italia. In proposito, si evidenzia che la Banca d'Italia, l'Ivass e la Covip non rientrano nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto consolidato: in merito a tale profilo non si hanno pertanto osservazioni da formulare.
Per quanto riguarda ulteriori soggetti cui sia attribuita la vigilanza su intermediari abilitati, andrebbe acquisito l'avviso del Governo riguardo alla sostenibilità, ad invarianza di risorse, dei predetti compiti di controllo qualora i soggetti medesimi rientrino invece nel perimetro della p.a. ai fini dei conti di finanza pubblica.

Per quanto riguarda, a titolo esemplificativo, le Fondazioni bancarie, si rammenta che la relativa vigilanza è attribuita al MEF (ai sensi del DL 78/2010, art. 52, e del Dlgs n. 153/1999, art. 10, e, per i profili organizzativi, del DPCM n. 103/2019, art. 5): andrebbe quindi acquisita una conferma che la vigilanza del MEF sulle fondazioni bancarie relativamente ai profili disciplinati dal provvedimento in esame possa essere svolta a invarianza di risorse.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.